



N° PAP-00670-2021

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 16/07/2021 al 31/07/2021

L'incarico della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

Comune di Camerota

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1/2021 del 30/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

Il giorno 30/04/2021 alle ore 16:00 e seguenti in Camerota, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MARIO SALVATORE SCARPITTA

GIUSEPPINA CAMMARANO

FRANCESCO CALICCHIO

DOMINGO CICCARINO

MANFREDO D'ALESSANDRO

VINCENZO ANTONIO DEL GAUDIO

TERESA ESPOSITO

PIERPAOLO GUZZO

ORLANDO LAINO

VINCENZA PERAZZO

JOSE' RAFAEL SATURNO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	

Assiste: MARIA ROSARIA DEL REGNO - Segretario

Presiede: GIUSEPPINA CAMMARANO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GIUSEPPINA CAMMARANO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Il Sindaco /Presidente introduce l'argomento

Relaziona sulla proposta deliberativa di che trattasi , il Responsabile del Servizio Finanziario; interviene il consigliere Comunale Calicchio Francesco che evidenzia l'illegittimità della proposta in quanto, a suo avviso, le tariffe dovrebbero essere approvate dalla Giunta Comunale . Eccepisce, inoltre , il mancato invio del Regolamento nel termine di 10 gg. precedenti l'adozione , come dice lo Statuto. Evidenzia che l'art. 22 comma 3 è in violazione di legge (natura gestionale) . Nell'art. 22 bisogna mettere le disposizioni generali.

Il Segretario, a proposito dell'eccezione di illegittimità, interviene sottolineando che trattandosi di un canone di prima istituzione il Consiglio Comunale è legittimato ad approvare le tariffe. Peraltro tale decisione amministrativa è sicuramente più garantista

Il Consigliere Guzzo evidenzia la contraddittorietà del punto 6 del dispositivo della proposta deliberativa .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con



regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale.

Richiamati l'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata legge n. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe".

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ritenuto

- di dover procedere con il presente atto, all'istituzione dei suddetti canoni ed alla disciplina regolamentare degli elementi essenziali necessari alla gestione degli stessi;
- di dover provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute,

eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione delle stesse entrate.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2020.

Richiamato l'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone di soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Dato atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la votazione come sottoriportata:

PRESENTI N. 12 – ASSENTI N. 1 (Laino)

VOTANTI N. 12

FAVOREVOLIN. 7 (maggioranza)

CONTRARI N.5 (Guzzo, Del Gaudio, Spiniello, Calicchio, Saturno J.)

ASTENUTI N. 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* *canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, composto di n. 55 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).
3. Di provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione degli stessi canoni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.
5. Di dare atto che, le tariffe in fase di prima applicazione sono approvate contestualmente all'approvazione del presente regolamento, mentre per gli anni successivi la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
6. Di dare indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tributi di avviare il procedimento per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e fino alla scadenza del contratto vigente, della gestione del canone unico patrimoniale alla SO.G.E.T. S.p.A. soggetto affidatario, alla data del 31 dicembre 2020, del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

7. Di dare atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.
8. Successivante con votazione separatamente espressa
Con voti favorevoli 7 e 5 contrari (Guzzo, Del Gaudio, Spiniello, Calicchio, Saturno J.)


IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A)

COMUNE DI CAMEROTA



a

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO

**INDISPONIBILE E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del.....

TITOLO I	ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Parte I	NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Art. 1	Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione per occupazioni di suolo pubblico, esposizione pubblicitarie e pubbliche affissioni
Art. 2	Funzionario Responsabile
Art. 3	Concessioni e autorizzazioni
Art. 4	Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
Art. 5	Avvio del procedimento amministrativo
Art. 6	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 7	Istruttoria
Art. 8	Conclusione del procedimento
Art. 9	Rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 10	Contenuto ed efficacia del provvedimento
Art. 11	Principali obblighi del concessionario
Art. 12	Revoca e modifica - Rinuncia
Art. 13	Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
Art. 14	Altre cause di decadenza
Art. 15	Rimozione occupazioni ed esposizione abusive
Art. 16	Subentro
Art. 17	Rinnovo
Art. 18	Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni
Parte II	DISCIPLINA GENERALE
Art. 19	Oggetto del canone
Art. 20	Ambito di applicazione del canone
Art. 21	Soggetto passivo
Art. 22	Soggetto attivo
Art. 23	Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico e suddivisione del territorio comunale per le esposizioni pubblicitarie e per le pubbliche affissioni - graduazione del canone
Art. 24	Criteri per la determinazione della tariffa del canone e distinzione
Art. 25	Riduzioni ed esenzioni del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
Art. 26	Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art. 27	Riduzioni ed esenzioni del canone per le pubbliche affissioni
Art. 28	Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni
Art. 29	Modalità di svolgimento del servizio affissioni
Art. 30	Pagamento
TITOLO II	ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO NELLE

AREE MERCATALI FIERE E FESTEGGIAMENTI

- Art. 31 Oggetto
- Art. 32 Disposizioni generali
- Art. 33 Presupposto del canone
- Art. 34 Soggetto passivo
- Art. 35 Commercio su aree pubbliche
- Art. 36 Rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni
- Art. 37 Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 38 Classificazione del comune, delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 39 Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 40 Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 41 Determinazione del canone
- Art. 42 Mercati tradizioni e mercati periodici tematici
- Art. 43 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Art. 44 Occupazioni per commercio itinerante
- Art. 45 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 46 Sospensione dell'attività di vendita

TITOLO III

NORME COMUNI

- Art. 47 Autotutela
- Art. 48 Modalità di accertamento e recupero canone
- Art. 49 Regime sanzionatorio e riscossione coattiva
- Art. 50 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Art. 51 Contenzioso
- Art. 52 Rimborsi
- Art. 53 Norme transitorie
- Art. 54 Disposizioni finali
- Art. 55 Entrata in vigore
- Allegato A Coefficienti moltiplicatori per singola tipologia di esposizione pubblicitaria, di occupazione di suolo pubblico e di affissioni
- Allegato B Coefficienti moltiplicatori di mercati e fiere

ARTICOLO 1

Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione per occupazioni di suolo pubblico, esposizione pubblicitarie e pubbliche affissioni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o ad aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ARTICOLO 3

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o ad aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta se fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

- c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Piano Commerciale e ai Regolamenti per lo svolgimento dei mercati e delle attività commerciali sulle aree pubbliche vigenti.

ARTICOLO 4

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Le istanze sono presentate al protocollo dell'Ente. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, anche via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
3. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.
4. I procedimenti si svolgono nelle modalità previste dalle leggi o dai regolamenti, anche in modalità telematica o con strumenti analoghi; è assicurato un sistema di archiviazione delle istanze e dei procedimenti, eventualmente anche in modalità informatica.
5. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, ivi compreso quelli destinati alle pubbliche affissioni, deve essere altresì effettuata nel

rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale per l'imposta comunale sulla Pubblicità approvato con delibera del C.C. n. 29 del 26/05/2011 e s.m.i.

ARTICOLO 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al protocollo dell'Ente. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgere una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

4. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53, comma 3, del DPR 16/12/92, n. 495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
5. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al protocollo dell'Ente. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da

- garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
 - per messaggio pubblicitario visibile da strade diverse da quelle comunali all'interno del centro abitato, nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
6. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
 7. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 8. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 9. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 10. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
 11. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
 12. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ARTICOLO 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ARTICOLO 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

ARTICOLO 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

ARTICOLO 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;

- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

ARTICOLO 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura e l'indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;

- f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
 4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ARTICOLO 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso e il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica - Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione,

ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ARTICOLO 14

Altre cause di decadenza

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
- f) il provvedimento che non venga ritirato per il quale non è stato effettuato il versamento del canone dovuto entro 20 giorni dalla data del rilascio;
- g) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- h) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

ARTICOLO 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ARTICOLO 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ARTICOLO 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento e, comunque, non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 19 Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o ad aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ARTICOLO 21
Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

ARTICOLO 22
Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di **CAMEROTA (SA)**.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge n. 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006.
3. Il Comune di **CAMEROTA (SA)** ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, affida in concessione, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del presente canone, alla ditta che al 31/12/2020 risulta affidataria del servizio Tosap/Tarig, ICP - Dpa - in quanto trattasi di soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. L'affidamento comprende la gestione del canone i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 23

Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico e suddivisione del territorio comunale per le esposizioni pubblicitarie e per le pubbliche affissioni – graduazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico le strade del Comune sono classificate in **tre** categorie:
 - 1^ categoria: Marina di Camerota – Via Bolivar, Piazza San Domenico, Lungomare Trieste e area portuale compresa l'area antistante il campo sportivo, viale Pietro Troccoli;
 - 2^ categoria Marina di Camerota tutte le restanti Strade, Vie e Piazze;
 - 3^ tutto il restante territorio comunale;
2. Occupazioni permanenti e temporanee : Alle strade appartenenti alla 1^ categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria, è stabilita in misura del **80%** rispetto alla 1^ categoria, per le strade di 3^ categoria è stabilita in misura del 70%.
3. Per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in unica categoria (**normale**) in aderenza a quanto già riportato nel previgente regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

ARTICOLO 24

Criteria per la determinazione della tariffa del canone e distinzione

1. Il canone per l'esposizione pubblicitaria e per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Il Comune di **CAMEROTA (SA)** con popolazione residente pari a **n. 7.073 abitanti** al 31/12/2019 rientra nella fascia compresa fino a 10.000. Le misure di tariffe specifiche sono definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 1 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

Per le esposizioni pubblicitarie: Le esposizioni pubblicitarie si distinguono in permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le esposizioni di durata uguale o superiore all'anno; si applica la tariffa annuale anche alle esposizioni di durata superiore a 90 giorni.
- b) Sono temporanee le esposizioni pubblicitarie di durata fino a 90 giorni. Si applica la tariffa annuale in misura di un decimo di quella annuale per ogni mese o frazioni.

Il canone dovuto è calcolato in relazione alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati (**fino a 5,5 mq. Tariffa ordinaria – da 5,50 mq e fino a 8,5** **Maggiorazione del 50% - oltre 8,5 mq Maggiorazione del 100%**) e alle modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, a quest'ultima è riconosciuta una **maggiorazione del 100%** della tariffa ordinaria; le superfici inferiori al mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni oltre il mq. si arrotondano a mezzo metro quadrato superiore. Non si fa luogo all'applicazione del canone per superfici inferiori a 300 cmq. Per i mezzi pubblicitari bifacciali la superficie utile per il canone è calcolato

con arrotondamento finale per ogni singola faccia, per i mezzi pubblicitari polifacciali in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate e, per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le esposizioni pubblicitarie, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- b) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- c) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- fino a 12 ore - **riduzione del 50%**;
- tariffa giornaliera - **tariffa intera**.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le occupazioni di suolo pubblico, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le occupazioni di suolo pubblico inferiori al mq si arrotondano per eccesso al mq. Le frazioni eccedenti il mq. si arrotondano al mq. superiore. Il canone non è dovuto, per occupazioni senza scopo di lucro, per superfici inferiore a mezzo metro quadrato.
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area e beneficio economico ritraibile in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

- f) Le misure di tariffa per le occupazioni temporanee, determinate al giorno, per ore o per fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento o la tipologia di occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad €. 0,150 al mq.

Per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 in relazione ai coefficienti allegati al presente Regolamento.

La graduazione delle tariffe relative al canone sulle pubbliche affissioni è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) la tariffa è applicata al formato base dei manifesti delle dimensioni **70x100**. I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per quelli aventi dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il manifesto;
 - b) durata dell'esposizione del manifesto;
 - c) valore economico/commerciale dell'area dove sono situati gli impianti in relazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.
 - d) Località di esposizione del manifesto.
3. I coefficienti moltiplicatori riferiti al beneficio economico relativi ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria e di occupazione di suolo pubblico e del canone delle affissioni e le relative tariffe specifiche, sono approvati con il presente regolamento e riportati nell'allegato "A". Le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 25

Riduzioni ed esenzioni del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti quando riferita esclusivamente ai predetti soggetti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Documento di Consultazione

ARTICOLO 26

Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le tariffe del canone per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono così ridotte:
 - per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte **del 75 per cento**.
2. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono così ridotte:
 - **Fascia oraria fino a 12 ore**, le tariffe ordinarie sono ridotte **del 50 per cento** per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'art. 3, comma 67, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549):
 1. si esonerano dal pagamento del canone le superfici occupate sino a **10 mq.**;
 2. nel caso in cui la superficie occupata è superiore a mq. 10 l'intera superficie è soggetta al canone con la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.

In relazione alla durata le occupazioni temporanee si riducono:

- fino a 30 giorni **tariffa intera**;
- uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è **ridotta del 20%**.

Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- g) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni effettuate da organizzazioni e/o associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per le attività di natura socio-culturale, sportive, beneficenza, informazione, raccolta fondi e/o firme.

ARTICOLO 27

Riduzione ed esenzioni del canone per i diritti sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali anche con presenza di sponsor commerciali, purché la superficie non superi 300 cmq.
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 28

Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro **26,00** per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del **50 per cento** in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti **da 8 a 12 fogli**. Per richieste di affissioni di manifesti formati da **oltre 12 fogli** è dovuta una maggiorazione del **100 per cento**.
3. Il canone è maggiorato del **100 per cento** qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.

ARTICOLO 29

Modalità di svolgimento del servizio affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia dell'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
11. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.

ARTICOLO 30 **Pagamento**

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193 del 2016, ovvero con le modalità consentite dalla legge. Gli importi con frazioni di euro fino a 0,49 si arrotondano per difetto, da 0,5 per eccesso all'euro superiore. Il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il **31 marzo**; qualora sia di importo superiore ad **€ 500,00**, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il **31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre**; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
2. Per le occupazioni/diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, da intendersi fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
4. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il **31 marzo**; qualora sia di importo superiore ad **€. 500,00** può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza **il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre**; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Qualora sia di importo superiore ad €. 300,00= può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; ne casi di decorrenza in periodi intermedi si fa riferimento alla scadenza della prima utile. Per le occupazioni aventi scadenza oltre i predetti termini si considera come ultima rata la data di scadenza. il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il versamento relativo alla prima annualità, anche se decorrente in un periodo intermedio dell'anno solare, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso ed è applicata la tariffa annuale.
7. Il versamento relativo alla prima annualità, anche se decorrente in un periodo intermedio dell'anno solare, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso ed è applicata la tariffa annuale.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
9. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può effettuare il versamento del canone dovuto maggiorato degli interessi legali eventualmente maggiorati della percentuale adottata dall'Ente.

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

ARTICOLO 31

Oggetto

1. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/93 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, denominata Tari.

ARTICOLO 32

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

ARTICOLO 33

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ARTICOLO 34

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ARTICOLO 35

Commercio su aree pubbliche

- i. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale del commercio su aree pubbliche e al minuto:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nei box mercati coperti, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dal predetto Regolamento.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di **10** anni, salvo diversa disposizione di Legge o di Regolamento che ne disciplina l'esercizio, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile, sempre salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 36

Rilascio dell'autorizzazione e/o concessioni

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al predetto Regolamento dei mercati e delle fiere (Commercio su aree pubbliche) ed al quadro normativo vigente in materia.

ARTICOLO 37

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

ARTICOLO 38

Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il Comune di **CAMEROTA (SA)** con una popolazione di **7.073** abitanti al 31/12/2019 appartiene alla classe quinta (popolazione fino a 10.000 abitanti) le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico mercatale le strade del Comune sono classificate come **unica categoria**.

ARTICOLO 39

Determinazione delle tariffe annuali

3. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in ragione delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è determinata dalla disponibilità dell'area, dal vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dall'impatto ambientale sull'arredo urbano ed è individuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nel presente Regolamento, le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale; in fase di prima applicazione le stesse vengono approvate dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del presente regolamento **allegato B**).
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore l'anno precedente.

ARTICOLO 40

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in **un'unica categoria** viaria su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nel presente Regolamento, le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale; L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 41

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore o fasce orarie, in relazione all'orario effettivo compreso nella fascia di ore prevista ed in ragione della effettiva superficie occupata:
 - fascia oraria fino a 7 ore (mercati settimanale e rionali);
 - fascia oraria oltre le 7 ore (fiere, festeggiamenti, eventi e sagre).
2. Ai sensi del comma 843, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro o del banco di vendita.

ARTICOLO 42

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

ARTICOLO 43

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

ARTICOLO 44

occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività possono avere luogo nel rispetto del Regolamento Generale del commercio al minuto.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

ARTICOLO 45

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice ovvero, mediante strumenti elettronici consentiti dalla legge.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo, periodiche anche a carattere ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione,

entro il **31 marzo**; per importi superiori a **Euro 250,00** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti rispettivamente il **31.3 - 30.6 - 30.9**, se antecedente alla scadenza dell'occupazione.

3. Per le occupazioni presso mercati di tipo permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a **Euro 250,00** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31.3 - 30.6 - 30.9**, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Nei casi di decorrenza della concessione in periodi intermedi, la rateizzazione deve essere rapportata alle prime scadenze utili. Per le occupazioni decorrenti successivamente alla scadenza dell'ultima rata il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Le misure di tariffa per le occupazioni temporanee, determinate al giorno, per ore o per fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento o la tipologia di occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € **0,150** al mq.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo di riferimento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

ARTICOLO 46
Sospensione dell'attività di vendita

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

NORME COMUNI

ARTICOLO 47
Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

ARTICOLO 48
Modalità di accertamento e recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nell'immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e di accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019.

ARTICOLO 49

Regime sanzionatorio e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019, per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista una indennità pari al canone maggiorato del **50 per cento**.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160/2019, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento, sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al precedente comma 1; restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sulle somme non versate (omesso versamento) o parzialmente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 821, lettera h, della legge n. 160/2019 nella misura del **100%** del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, eventualmente maggiorati con apposita delibera adottata dal Comune.
4. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione debitoria versando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui al precedente commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
7. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. n. 639/1910, così come disposto dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
8. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma precedente è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
9. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
10. Non si procede all'accertamento di importi, inclusi gli interessi e le sanzioni, per importi inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno.

Articolo 50
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, comma 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

ARTICOLO 51
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 52
Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso di somme, esclusi gli interessi legali, per importi inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno.

ARTICOLO 53 **Norme transitorie**

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26/05/2011 e s.m.i. nonché le tariffe vigenti alla data del 31/12/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 31/03/1995 e s.m.i. nonché le tariffe vigenti alla data del 31/12/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Per tutti i tipi di occupazione di suolo pubblico e/o di esposizioni pubblicitarie nonché per il servizio delle pubbliche affissioni autorizzate nel periodo antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento si applicano, dal 1° gennaio 2021, le tariffe che derivano dallo stesso.
4. Nei casi di versamenti spontanei effettuati prima dell'adozione del presente regolamento, gli stessi sono considerati in acconto su canone dovuto salvo conguaglio.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019.
6. Per l'annualità 2021, il termine di scadenza del pagamento è fissato alla fine del secondo mese successivo alla data di approvazione del presente Regolamento; restano invariate le date per la scadenza delle rate eventualmente richieste al 31/7 e al 30/9.

ARTICOLO 54 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 55
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021** in sostituzione dei previgenti regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, che non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero coattivo e rimborso.

Documento di Consultazione

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Tabella Coefficienti moltiplicatori occupazioni giornaliere (art. 1 comma 819 lett.a)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	coefficienti
PUBBLICI ESERCIZI (ex legge 25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ec.	1,62
ESERCIZI COMMERCIALI	3,145
EDILI	3,105
TENDE E SIMILI	0,93166
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC...)	0,73
PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI	0,69

Tabella Coefficienti moltiplicatori occupazioni annuali (art. 1 comma 819 lett.a)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficiente moltiplicatore
PASSI CARRABILI	0,3013
PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI	0,0904
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA	0,3013
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,1808
CHIOSCHI	0,6027
AUTOVETTURE SU SPAZI DESTINATI DAL COMUNE	0,6931
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI	0,6027
FIORIERE	0,6027
VETRINE SPORGENTI SU SUOLO	0,6027
VETRINE SPORGENTI SOSPENSE DAL SUOLO	0,4219
SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI	0,6027
GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE	0,6027
TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO	0,1808
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO	0,6027
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO	0,4219
INSEGNE SPORGENTI	0,4219
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO IN GENERE comma 829	0,2500
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza	AD UTENZA
COLONNE RICARICHE ELETTRICHE- PARCOMETRI	0,6027
CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1,0330
SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,6027
SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)	1,0330
oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000)	0,0500

COMMA 819 Lett b)**TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE		
	DIMENSIONI	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	0,4
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	0,6
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	0,8
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui	al mq.	cat. Normale	1,2
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio	al mq.	cat. Normale	0,6
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	n.		2,5
		Con Rimorchio	5
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	n.		1,6667
		Con Rimorchio	3,3334
Motoveicoli e veicoli diversi	n.		0,8333
		Con Rimorchio	1,6666

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO		
	Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi		
	DIMENSIONI	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	2
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	3
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	4
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	al mq.	cat. Normale	20
Proiezioni Luminose fino a 30 giorni	al mq.	cat. Normale	3,45
Proiezioni Luminose oltre i 30 giorni	al mq.	cat. Normale	1,725
Aeromobili anche con lancio	al mq.	cat. Normale	82,633
palloni frenati e simili	al mq.	cat. Normale	41,3165
distribuzione di volantini per n. persona	a giorno	cat. Normale	5
Pubblicità sonora per postazione	a giorno	cat. Normale	11,666

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

durata esposizione	CATEGORIA strada	Coefficiente per foglio 70x100
fino a 10 gg	cat. Norm	1,716
fino a 15 gg	cat. Norm	2,233
fino a 20 gg	cat. Norm	2,75
fino a 25 gg	cat. Norm	3,266
fino a 30 gg	cat. Norm	3,783

Documento di Consultazione

COMMA 819 Lettera a)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficiente moltiplicatore
PASSI CARRABILI	0,3013
PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI	0,0904
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA	0,3013
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,1808
CHIOSCHI	0,6027
AUTOVETTURE SU SPAZI DESTINATI DAL COMUNE	0,6931
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI	0,6027
FIORIERE	0,6027
VETRINE SPORGENTI SU SUOLO	0,6027
VETRINE SPORGENTI SOSPESA DAL SUOLO	0,4219
SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI	0,6027
GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE	0,6027
TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO	0,1808
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO	0,6027
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO	0,4219
INSEGNE SPORGENTI	0,4219
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO IN GENERE comma 829	0,2500
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza	AD UTENZA
COLONNE RICARICHE ELETTRICHE- PARCOMETRI	0,6027
CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1,0330
SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,6027
SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)	1,0330
oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000)	0,0500
DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI	0,6027

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

durata esposizione	CATEGORIA strada	Coefficiente per foglio 70x100
fino a 10 gg	cat. Norm	1,716
fino a 15 gg	cat. Norm	2,233
fino a 20 gg	cat. Norm	2,75
fino a 25 gg	cat. Norm	3,266
fino a 30 gg	cat. Norm	3,783

Documento di Consultazione

Tabella Coefficienti moltiplicatori occupazioni giornaliera (art. 1 comma 819 lett.a)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	coefficienti
PUBBLICI ESERCIZI (ex legge 25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ec.	1,62
ESERCIZI COMMERCIALI	3,145
EDILI	3,105
TENDE E SIMILI	0,93166
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC...)	0,73
PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI	0,69

Documento di Consultazione

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE		
	DIMENSIONI	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	0,4
	a 8,5 mq	cat. Normale	0,6
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	0,8
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui	al mq.	cat. Normale	1,2
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio	al mq.	cat. Normale	0,6
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	n.		2,5
		Con Rimorchio	5
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	n.		1,6667
		Con Rimorchio	3,3334
Motoveicoli e veicoli diversi	n.		0,8333
		Con Rimorchio	1,6666

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO		
	Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi		
	DIMENSIONI	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	2
	a 8,5 mq	cat. Normale	3
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	4
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	al mq.	cat. Normale	20
Proiezioni Luminose fino a 30 giorni	al mq.	cat. Normale	3,45
Proiezioni Luminose oltre i 30 giorni	al mq.	cat. Normale	1,725
Aeromobili anche con lancio	al mq.	cat. Normale	82,633
palloni frenati e simili	al mq.	cat. Normale	41,3165
distribuzione di volantini per n° persona	a giorno	cat. Normale	5
Pubblicità sonora per postazione	a giorno	cat. Normale	11,666

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	coefficienti occupazioni temporanee	
		fino a 7 ore	oltre 7 ore
Occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore Beni durevoli	1	1,10	1,21
Occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore Beni Alimentari	1,2	1,25	1,38
Occupazioni realizzate da spuntisti beni durevoli	0	1,52	1,67
Occupazioni realizzate da spuntisti beni alimentari	0	1,66	1,83
Fuori mercato beni durevoli	0	1,10	1,21
Fuori mercato beni alimentari	0	1,25	1,38
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti durevoli	0	1,90	2,09
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti alimentari	0	2,03	2,23
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0	2,03	2,23

TARIFE SPECIFICHE E COEFFICIENTI anno 2021

da applicare a foglio "formato fiscale (70x100)"

durata esposizione	CATEGORIA strada	tariffa standard	coefficiente	tariffa x foglio 70 x 100
fino a 10 gg	cat. Norm	€ 0,60	1,716	€ 1,03
fino a 15 gg	cat. Norm	€ 0,60	2,233	€ 1,34
fino a 20 gg	cat. Norm	€ 0,60	2,75	€ 1,65
fino a 25 gg	cat. Norm	€ 0,60	3,266	€ 1,96
fino a 30 gg	cat. Norm	€ 0,60	3,783	€ 2,27

MAGGIORAZIONI DA CALCOLARSI SUL CANONE DOVUTO

COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI	50%
MANIFESTO DA 8 A 12 FOGLI	50%
MANIFESTO OLTRE 12 FOGLI	100%
SPAZI PREFISSATI	100%
DIRITTI DI URGENZA	10% con un minimo di €. 26,00= per commissione

RIDUZIONI

Stato, Regioni, Comuni, Provincie, Partiti Politici ed Associazioni Politiche, Sindacali, Culturali, Sportive Filantropiche religiose Italiane o dei paesi della Comunità Economica Europea, Associazioni D'arma e combattentistiche a carattere nazionale, Società Mutuo Soccorso legalmente riconosciute, E.N.A.L., E.N.I.T., Spettacoli viaggianti e di beneficenza, festeggiamenti patriottici e religiosi, Annunci Mortuari.

avvertenze

LE MAGGIORAZIONI SONO CUMULABILI E DEVONO ESSERE APPLICATE ALL'IMPORTO DEL CANONE RISULTANTE DALLA TARIFFA A FOGLIO PER IL NUMERO DEI MANIFESTI.; LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI.

COMMA 819 lett. b)

COMUNE DI CAMEROTA (SA)

DELIBERA DI C.C. n. Del.

CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 2021

TARIFE SPECIFICHE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

DESCRIZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE					
DIMENSIONI	CAT	tariffa base	coefficiente	tariffa opaca	luminosa		
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	cat. Normale	€ 30,00	0,4	€ 12,00	€ 24,00		
	cat. Normale	€ 30,00	0,6	€ 18,00	€ 30,00		
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui	cat. Normale	€ 30,00	0,8	€ 24,00	€ 36,00		
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio	cat. Normale	€ 30,00	1,2		€ 36,00		
	cat. Normale	€ 30,00	0,6		€ 18,00		
	Senza Rimorchio	€ 30,00	2,5		€ 75,00		
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	Con Rimorchio	€ 30,00	5		€ 150,00		
	Senza Rimorchio	€ 30,00	1,6667		€ 50,00		
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	Con Rimorchio	€ 30,00	3,3334		€ 100,00		
	Senza Rimorchio	€ 30,00	0,8333		€ 25,00		
Motoveicoli e veicoli diversi	Con Rimorchio	€ 30,00	1,6666		€ 50,00		

DESCRIZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO					
Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi							
DIMENSIONI	CAT	tariffa base	coefficiente	tariffa opaca	luminosa		
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	cat. Normale	€ 0,60	2	€ 1,20	€ 2,40		
	cat. Normale	€ 0,60	3	€ 1,80	€ 3,00		
	cat. Normale	€ 0,60	4	€ 2,40	€ 3,60		
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	cat. Normale	€ 0,60	20	€ 12,00	€ -		
Proiezioni Luminose fino a 30 giorni	cat. Normale	€ 0,60	3,45	€ 2,07	€ -		
Proiezioni Luminose oltre i 30 giorni	cat. Normale	€ 0,60	1,725	€ 1,04	€ -		
Aeromobili anche con lancio	cat. Normale	€ 0,60	82,633	€ 49,58	€ -		
palloncini frenati e simili	cat. Normale	€ 0,60	41,3165	€ 24,79	€ -		
distribuzione di volantini per n. persona	cat. Normale	€ 0,60	5	€ 3,00	€ -		
Pubblicità sonora per postazione	cat. Normale	€ 0,60	11,666	€ 7,00	€ -		

giornaliera per metro quadrato per occupazioni fino a 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE art 842	coefficiente fino a 7 ore	tariffa	mercato ricorrente rid. 40% art. 843
	€			
ABBONATO BENI DUREVOLI	€ 0,60	1,10	€ 0,66	€ 0,40
ABBONATO BENI ALIMENTARI	€ 0,60	1,25	€ 0,75	€ 0,45
SPUNTISTA BENI DUREVOLI	€ 0,60	1,52	€ 0,91	€ 0,55
SPUNTISTA BENI ALIMENTARI	€ 0,60	1,66	€ 1,00	€ 0,60
FUORI MERCATO DUREVOLI	€ 0,60	1,10	€ 0,66	€ 0,40
FUORI MERCATO ALIMENTARI	€ 0,60	1,25	€ 0,75	€ 0,45
FIERE E FESTEGGIAMENTI beni durevoli	€ 0,60	1,90	€ 1,14	€ 0,68
FIERE E FESTEGGIAMENTI beni alimentari	€ 0,60	2,03	€ 1,22	€ 0,73
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE	€ 0,60	2,03	€ 1,22	€ 0,73

giornaliera per metro quadrato per occupazioni oltre 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE art 842	coefficiente oltre a 7 ore	tariffa	mercato ricorrente rid. 40% art. 843
	€			
ABBONATO BENI DUREVOLI	€ 0,60	1,21	€ 0,73	€ 0,44
ABBONATO BENI ALIMENTARI	€ 0,60	1,38	€ 0,83	€ 0,50
SPUNTISTA BENI DUREVOLI	€ 0,60	1,67	€ 1,00	€ 0,60
SPUNTISTA BENI ALIMENTARI	€ 0,60	1,83	€ 1,10	€ 0,66
FUORI MERCATO DUREVOLI	€ 0,60	1,21	€ 0,73	€ 0,44
FUORI MERCATO ALIMENTARI	€ 0,60	1,38	€ 0,83	€ 0,50
FIERE E FESTEGGIAMENTI beni durevoli	€ 0,60	2,09	€ 1,25	€ 0,75
FIERE E FESTEGGIAMENTI beni alimentari	€ 0,60	2,23	€ 1,34	€ 0,80
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE	€ 0,60	2,23	€ 1,34	€ 0,80

COMUNE DI CAMEROTA (SA)	OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
Del C.C. n..... del	TARIFE OCCUPAZIONI SUPERIORI ALL'ANNO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficiente moltiplicatore	TARIFE STANDARD		
		1 CAT	2 CAT	3 CAT
		30	24	21
PASSI CARRABILI	0,3013	€ 9,04	€ 7,23	€ 6,33
PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI	0,0904	€ 2,71	€ 2,17	€ 1,90
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA	0,3013	€ 9,04	€ 7,23	€ 6,33
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,1808	€ 5,42	€ 4,34	€ 3,80
CHIOSCHI	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
AUTOVETTURE SU SPAZI DESTINATI DAL COMUNE	0,6931	€ 20,79	€ 19,89	€ 18,08
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
FIORIERE	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
VETRINE SPORGENTI SU SUOLO	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
VETRINE SPORGENTI SOSPese DAL SUOLO	0,4219	€ 12,66	€ 10,13	€ 8,86
SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO	0,1808	€ 5,42	€ 4,34	€ 3,80
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO	0,4219	€ 12,66	€ 10,13	€ 8,86
INSEGNE SPORGENTI	0,4219	€ 12,66	€ 10,13	€ 8,86
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO IN GENERE comma 829	0,2500	€ 7,50	€ 6,00	€ 5,25
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza	AD UTENZA	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
COLONNE RICARICHE ELETTRICHE- PARCOMETRI	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1,0330	€ 30,99	€ 24,79	€ 21,69
SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66
SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)	1,0330	€ 30,99	€ 24,79	€ 21,69
oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000)	0,0500	€ 38,74	€ 30,99	€ 27,12
DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI	0,6027	€ 18,08	€ 14,46	€ 12,66

COMUNE CAMEROTA (SA)		OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
Del. C.C. n. del (mod. del C.S. n. e.)		TARIFE OCCUPAZIONI INFERIORI ALL'ANNO					
TARIFE STANDARD							
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	coefficienti	TARIFFA GIORNALIERA INTERA			TARIFFA ORARIA RID. 50% (FASCIA FINO A 12 ORE)		
		1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.	1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
tavolini ec.		€ 0,600	€ 0,480	€ 0,420	€ 0,300	€ 0,240	€ 0,210
Occupazioni di durata fino a 30 gg	1,62	€ 0,972	€ 0,778	€ 0,680	€ 0,486	€ 0,389	€ 0,340
Occupazioni di durata sup a 30 gg Rid. 20%		€ 0,778	€ 0,622	€ 0,544	€ 0,389	€ 0,311	€ 0,272
ESERCIZI COMMERCIALI							
Occupazioni di durata fino a 30 gg	3,145	€ 1,887	€ 1,510	€ 1,321	€ 0,944	€ 0,755	€ 0,660
Occupazioni di durata sup a 30 gg Rid. 20%		€ 1,510	€ 1,208	€ 1,057	€ 0,755	€ 0,604	€ 0,528
EDILI							
Occupazioni di durata fino a 30 gg	3,105	€ 1,863	€ 1,490	€ 1,304	€ 0,932	€ 0,745	€ 0,652
Occupazioni di durata sup a 30 gg Rid. 20%		€ 1,490	€ 1,192	€ 1,043	€ 0,745	€ 0,596	€ 0,522
TENDE							
Occupazioni di durata fino a 30 gg	0,93166	€ 0,559	€ 0,447	€ 0,391	€ 0,279	€ 0,224	€ 0,196
Occupazioni di durata sup a 30 gg Rid. 20%		€ 0,447	€ 0,358	€ 0,313	€ 0,224	€ 0,179	€ 0,157
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC...)							
Occupazioni di durata fino a 30 gg	0,73	€ 0,438	€ 0,350	€ 0,307	€ 0,219	€ 0,175	€ 0,153
Occupazioni di durata sup a 30 gg Rid. 20%		€ 0,350	€ 0,280	€ 0,245	€ 0,175	€ 0,140	€ 0,123
PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI							
Occupazioni di durata fino a 30 gg	0,69	€ 0,414	€ 0,331	€ 0,290	€ 0,207	€ 0,166	€ 0,145
Occupazioni di durata sup a 30 gg Rid. 20%		€ 0,331	€ 0,265	€ 0,232	€ 0,166	€ 0,132	€ 0,116

Documento di Confrontazione

13 APR. 2021

Prot. N°

6709

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
REGOLAMENTO PER
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE**

(CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1, COMMA 816 LEGGE 160/2019)

(CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI DESTINATI A MERCATI – ART. 1, COMMA 837 LEGGE 160/2019)



COMUNE DI CAMEROTA

Provincia di Salerno

Verbale n. 4 del 12.04.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria art. 1, comma 816 Legge 160/2019) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (art. 1, comma 837 legge 160/2019).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 09.04.2021 pervenuta a mezzo mail in pari data, concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, **possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla**

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine ... per approvare i regolamenti relativi **alle entrate degli enti locali**, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;


CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Regolamento per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019".

L'organo di revisione

Dr. Luongo Giuseppe





Comune di Camerota

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

Il Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Camerota, 09/04/2021



Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
GIUSEPPINA CAMMARANO

Segretario
MARIA ROSARIA DEL REGNO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 16/07/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/04/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 1/2021 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Camerota, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.